

*Benedetta Giovanola**

Giustizia sociale: eguaglianza, diseguaglianza, rispetto

Abstract

The article analyzes the relationship between equality and inequality in contemporary theories of justice and, emphasizing some often overlooked aspects of Rawls's account, argues the complementarity of the distributive dimension and the socio-relational dimension of social justice, moving from an analysis of respect, understood as respect for persons both as persons and as particular individuals. The article also shows that, starting from this twofold understanding of respect, it is possible to clarify the ethical-normative dimension of social justice and recover the most proper sense of the good of justice, which consists in the promotion both of fair distribution and relations of equality, and of practices and bonds of civic friendship and social solidarity.

Keywords

Social Justice, Respect, Equality, Inequality, Rawls

1. Introduzione

Il rapporto tra eguaglianza e diseguaglianza rappresenta un tema centrale della riflessione filosofica contemporanea nell'ambito delle teorie della giustizia. Queste teorie, pur con le debite differenze, sono per lo più riconducibili alla tradizione liberal-egualitaria inaugurata da John Rawls e si pongono l'obiettivo di elaborare una riflessione sulla giustizia sociale che promuova l'eguaglianza senza trascurare le differenze individuali e che consenta di distinguere diseguaglianze giuste e ingiuste.

Muovendosi nel solco di tale tradizione, questo contributo ha l'obiettivo di mostrare come la dialettica tra eguaglianza e diseguaglianza faccia emergere una dimensione sia distributiva sia socio-relazionale della giustizia sociale, e come queste dimensioni possano essere articolate in modo adeguato a partire dal riconoscimento dell'importanza del rispetto per le persone sia in quanto persone, sia in quanto indivi-

* Università di Macerata e Tufts University

dui particolari. Il contributo intende anche mostrare che, prendendo le mosse dal rispetto inteso in questa duplice valenza, è possibile valorizzare la dimensione etico-normativa al fondamento della giustizia sociale e recuperare il senso più proprio del “bene” della giustizia, che consiste nella promozione sia di un’equa distribuzione e di relazioni di eguaglianza, sia di pratiche e legami di “amicizia civica” e “solidarietà sociale”.

2. Eguaglianza e diseguaglianza

La giustizia sociale è da sempre un tema centrale della riflessione filosofica. Come noto, la prima trattazione ampia e sistematica della giustizia si trova in Platone, il quale, soprattutto nella *Repubblica*, formula le domande fondamentali che avrebbero poi orientato anche le indagini successive sul tema¹. Prosegue, poi, con Aristotele, il quale introduce il concetto di *equità*² (*epieikeia*), volto a designare l’applicazione dell’universalità della legge alla particolarità dei casi specifici, e inaugura la tendenza a considerare la giustizia una virtù sociale³ che, oltre alla dimensione dei comportamenti individuali, include anche la dimensione delle relazioni e la dimensione distributiva.

La concezione della giustizia come virtù sociale e l’importanza dell’equità ricoprono un ruolo centrale anche nelle teorie della giustizia contemporanee e, in particolare, nell’idea di giustizia come equità elaborata da John Rawls, a cui si deve il rinnovato interesse in materia da parte della riflessione filosofica⁴. In *Una teoria della giustizia*, Rawls rivendica il primato della giustizia come virtù sociale, fondandolo sull’invulnerabilità e sull’eguaglianza morale di ogni persona e sottolineandone il ruolo prioritario rispetto a qualsivoglia obiettivo in termini di efficienza o utilità generale⁵. In particolare, Rawls individua nella giustizia la più importante virtù sociale, ovvero la prima virtù delle istituzioni sociali, e una delle

¹ Cfr. S. Maffettone e S. Veca (a cura di), *L’idea di giustizia da Platone a Rawls*, Roma-Bari, Laterza, 2008; P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2000.

² P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, cit., p. 23.

³ M. Ricciardi, *Introduzione a L’ideale di giustizia: da John Rawls a oggi*, a cura di M. Ricciardi, Milano, Università Bocconi Editore, 2010, pp. VII-XXVI, qui p. XI.

⁴ Sottolineando questa linea di continuità non si intende certamente sottovalutare le differenze che, pure, vi sono tra il pensiero di Rawls – e, più in generale, la riflessione contemporanea – sulla giustizia sociale e il pensiero di Platone e Aristotele – e, più in generale, di autori classici – sul tema. Al riguardo cfr. B. Giovanola, *Giustizia sociale: eguaglianza e rispetto nelle società diseguali*, il Mulino, Bologna 2018, cap. 1.

⁵ J. Rawls *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 2004, p. 21.

principali virtù delle attività umane – insieme alla verità⁶. Egli inoltre mette in luce che solo riconoscendo la priorità delle istanze di giustizia è possibile affrontare il tema delle diseguaglianze politiche e socio-economiche. Interrogarsi sulla giustizia sociale significa, infatti, distinguere tra diseguaglianze accettabili o giuste e diseguaglianze inaccettabili o ingiuste. Significa chiedersi quale eguaglianza sia necessario promuovere in società che vogliono dirsi giuste e quali diseguaglianze siano ammesse in tali società. Significa interrogarsi sulla possibilità di garantire l'eguaglianza in alcune sfere fondamentali e, al contempo, ammettere una qualche diseguaglianza in altre sfere, evitando anche potenziali esiti di livellamento verso il basso⁷.

I principi di giustizia elaborati da Rawls hanno proprio questo scopo. Com'è noto, il primo principio di giustizia, ovvero il principio di eguale libertà, richiede l'eguaglianza nell'assegnazione dei diritti e dei doveri fondamentali e riguarda le libertà politiche e civili; il secondo principio, invece, riguarda le diseguaglianze economiche e sociali e sostiene che esse devono essere a) collegate a cariche e posizioni aperte a tutti, in condizioni di equa uguaglianza di opportunità, e b) per il più grande beneficio dei meno avvantaggiati (principio di differenza)⁸. Se il primo principio richiede il rispetto di un criterio di stretta eguaglianza, il secondo principio ammette che vi siano delle diseguaglianze⁹, ma prescrive che queste siano vantaggiose per ciascuno e non siano ingiuste, ovvero non precludano eque opportunità per ciascuno e non si traducano in ulteriori svantaggi per coloro che sono già svantaggiati. Il secondo principio di giustizia richiede, dunque, il rispetto di un criterio di equità o proporzionalità, che orienta sia l'equa uguaglianza di opportunità, sia il principio di differenza. L'equa eguaglianza di opportunità esprime l'idea secondo cui “coloro che possiedono abilità e inclinazioni simili dovrebbero avere le medesime possibilità di vita”, o, detto altrimenti, “quelli che hanno lo

⁶ Ivi, pp. 21-22.

⁷ Per una formulazione della nota “leveling down objection” si vedano, tra gli altri, R. Nozick, *Anarchia, stato, utopia*, il Saggiatore, Milano 2008 e D. Parfit, *Equality or Priority?*, in M. Clayton e A. Williams (a cura di), *The Ideal of Equality*, St. Martin's Press, New York, 2000, pp. 81-125, dove si sostiene, rispettivamente, che il perseguimento dell'eguaglianza potrebbe implicare un livellamento verso il basso dei talenti individuali, oppure una valutazione positiva del peggioramento della condizione dei più avvantaggiati, anche nel caso in cui tale peggioramento non dovesse comportare alcun miglioramento della condizione dei più svantaggiati.

⁸ Rawls *Una teoria della giustizia*, p. 83.

⁹ Rawls afferma esplicitamente che “la distribuzione della ricchezza e del reddito non deve essere necessariamente eguale” bensì, piuttosto, “vantaggiosa per ciascuno” e, nello stesso tempo, “posizioni di autorità e cariche di comando devono essere aperte a tutti” (ivi, p. 67).

stesso grado di abilità e talento e la medesima intenzione di servirsene dovrebbero avere le stesse prospettive di riuscita, indipendentemente dal loro punto di partenza all'interno del sistema sociale"¹⁰. Ciò non significa che tutti, indistintamente, devono avere la stessa probabilità di ricoprire certe cariche e posizioni, bensì piuttosto che la possibilità di ottenerle è proporzionale ai talenti e alle inclinazioni naturali e, dunque, l'opportunità di conseguire dei risultati è proporzionale alle capacità individuali. Il principio di differenza, d'altra parte, richiama a sua volta un criterio di equità e proporzionalità, poiché redistribuire i vantaggi della cooperazione sociale in modo equo significa operare in considerazione delle situazioni attuali e, dunque, dare soprattutto vantaggi a chi ha meno, piuttosto che vantaggi eguali a tutti.

In sintesi, i principi di giustizia rawlsiani sono volti ad annullare "la casualità delle doti naturali e la contingenza delle condizioni sociali come fattori rilevanti per la ricerca di vantaggi economici e politici"¹¹, ovvero a evitare che le diseguaglianze che caratterizzano le posizioni di partenza dei membri della società – e che non sono ascrivibili al merito morale delle persone, bensì a una vera e propria "lotteria della sorte" – si traducano in vettori di legittimazione di ulteriori diseguaglianze. Qualora ciò avvenisse, si legittimerebbero diseguaglianze profondamente ingiuste e verrebbero minate le basi sociali del rispetto di sé, che secondo Rawls è il bene primario fondamentale¹².

3. Distribuzione e relazioni

È proprio per contrastare le diseguaglianze che caratterizzano le posizioni di partenza dei membri della società che Rawls attribuisce un ruolo fondamentale alla "struttura fondamentale della società, o più esattamente il modo in cui le maggiori istituzioni sociali distribuiscono i doveri e i diritti fondamentali e determinano la suddivisione dei benefici della cooperazione sociale"¹³. Le istituzioni rappresentano l'oggetto principale della giustizia sociale, poiché hanno effetti molto profondi ed evidenti sulle aspettative delle persone, nonché sulle loro opportunità iniziali e nel corso della vita, distribuendo, appunto, i diritti e i doveri fondamentali e determinando la suddivisione dei benefici della cooperazione sociale. In particolare, le istituzioni devono evitare che le diseguaglianze di partenza, che sono un dato di fatto e "probabilmente appartengono in modo

¹⁰ Ivi, p. 75.

¹¹ Ivi, p. 30.

¹² Ivi, p. 102.

¹³ Ivi, p. 24.

inevitabile alla struttura fondamentale di ogni società”¹⁴, legittimino diseguali attribuzioni di libertà civili e politiche o un iniquo godimento delle libertà sociali ed economiche.

Tuttavia Rawls, pur riservando un’attenzione prioritaria al ruolo delle istituzioni come agenti di giustizia e alla dimensione distributiva della giustizia, non manca di riconoscere pure l’importanza di altre dimensioni e agenti di giustizia. Infatti, egli sottolinea che “l’attuazione pubblica della giustizia” è anche “un valore comunitario”¹⁵ e che, accanto al “bene politico”, esiste un’altra accezione del bene della società, espressa dall’idea della società come “unione sociale di unioni sociali”¹⁶. L’idea di unione sociale esprime la natura sociale dell’umanità, la naturale socievolezza degli esseri umani che, avverte, “non deve essere intesa in modo banale” né strumentale, poiché esprime l’importanza dei legami reciproci¹⁷.

Il riferimento alla natura sociale dell’umanità mostra che il sostrato antropologico della teoria rawlsiana è ben lontano dall’idea dell’individuo astratto e isolato che, pure, gli viene imputata dalla critica comunitaria¹⁸ e si fonda, piuttosto sul riconoscimento della dimensione sociale e comunitaria dell’essere umano¹⁹; inoltre il riferimento alle unioni sociali come luogo privilegiato di espressione di questa natura fa emergere una dimensione socio-relazionale, e non solo distributiva, della giustizia sociale nella prospettiva rawlsiana, che matura non solo grazie alle istituzioni, ma anche a relazioni di affiliazione e comunitarie²⁰. Questa compresenza di dimensione distributiva e socio-relazionale della giustizia è rafforzata

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Ivi, p. 431.

¹⁶ Per questa distinzione cfr. J. Rawls, *Giustizia come equità: una riformulazione*, a cura di E. Kelly, trad. it. Feltrinelli, Milano 2002, p. 158 e p. 160, dove si sostiene che il bene politico non è l’unico bene che conta, perché bisogna considerare anche il bene promosso da varie associazioni non politiche che costituiscono la società civile.

¹⁷ Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., p. 426.

¹⁸ Si veda, ad esempio, M. Sandel, *Il liberalismo e i limiti della giustizia*, Feltrinelli, Milano 1994.

¹⁹ La dimensione comunitaria del sostrato antropologico della teoria rawlsiana emerge in modo ancor più esplicito in J. Rawls, *A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith*, a cura di T. Nagel, Harvard University Press, Cambridge 2009. Per un approfondimento di questi aspetti cfr. Giovanola, *Giustizia sociale*; M. De Caro e B. Giovanola, *Social Justice, Individualism, and Cooperation: Integrating Political Philosophy and Cognitive Sciences*, “Teoria”, 37, 2/2017, pp. 53-63.

²⁰ La dimensione socio-relazionale della riflessione rawlsiana sulla giustizia è stata valorizzata, negli anni recenti, dagli esponenti del cosiddetto egualitarismo socio-relazionale, i quali, ispirandosi alla riflessione rawlsiana, rivendicano l’importanza dell’eguale valore morale delle persone e argomentano che la giustizia sociale non si esaurisce negli aspetti distributivi, ma richiede, piuttosto, relazioni di eguaglianza e mutuo riconoscimento. Cfr. S. Scheffler, *What is Egalitarianism?*, in “Philosophy & Public Affairs”, 31, 1/2003; E. Anderson, *What is the Point of Equality?*, “Ethics”, 109, 1999, pp. 289-337.

dall'idea secondo cui, per Rawls, la società non può realizzare il bene della giustizia se i suoi membri si comportano come individui privati e tra loro irrelati²¹.

Andando oltre Rawls, seppur in uno spirito coerente con il suo pensiero, possiamo spingerci ad affermare che dimensione distributiva e dimensione socio-relazionale della giustizia sociale non stanno in un semplice rapporto di compresenza, bensì in un rapporto di vera e propria complementarità. Questa complementarità emerge se indaghiamo la dimensione etico-normativa a fondamento della giustizia sociale, prendendo le mosse dal rispetto, inteso come rispetto per le persone sia in quanto persone, sia in quanto individui particolari²². Prendendo le mosse dal rispetto e dalla sua valenza etico-normativa, è anche possibile cogliere il senso più profondo del “bene” della giustizia, che consiste nella promozione non solo di un'equa distribuzione e di relazioni di eguaglianza, ma anche di pratiche e legami di amicizia civica e solidarietà sociale.

4. Giustizia sociale e rispetto

Il rispetto è un tema centrale nelle teorie della giustizia. Sia Rawls, sia, più in generale, la riflessione contemporanea sulla giustizia sociale di matrice liberal-egualitaria rivendicano con forza il principio di eguale rispetto per le persone. Il principio di eguale rispetto, a sua volta, è richiesto dal riconoscimento dell'eguaglianza morale delle persone. È proprio questo riconoscimento, dalla forte valenza etico-normativa, a orientare le istanze di giustizia, dal punto di vista sia politico-istituzionale, sia socio-relazionale e a rendere intollerabili le diseguaglianze (ingiuste, appunto) che minano l'eguale valore morale di ogni persona. Il riconoscimento dell'eguaglianza morale delle persone, insomma, è garantito dal principio di *eguale rispetto per le persone in quanto persone*, ovvero un rispetto inteso come riconoscimento, appunto, dello status, di ogni persona, di eguale morale²³.

²¹ Di qui anche la critica alla società meritocratica, intesa da Rawls come espressione di un'idea di società privata, piuttosto che di società cooperativa e fondata su legami di reciprocità (cfr. Rawls, *Una teoria della giustizia*, cit., §17).

²² Per una trattazione più dettagliata di queste tematiche, mi permetto di rimandare a Giovanola, *Giustizia sociale*, cit., dove vengono discusse le principali teorie della giustizia contemporanee e viene elaborata la prospettiva dell'*egualitarismo del rispetto*, a partire dall'intreccio tra dimensioni di eguaglianza e di diseguaglianza.

²³ Per una prima ed efficace formulazione del rispetto come riconoscimento (*recognition respect*), distinto dal rispetto come stima (*appraisal respect*), cfr. Darwall S., *Two Kinds of Respect*, in “Ethics”, 88, 1977, n. 1, pp. 36-49. Più in generale, sulle diverse dimensioni del rispetto e sulla sua valenza etica, cfr. R. Mordacci, *Rispetto*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2012.

Tuttavia, valorizzando alcuni elementi della teoria rawlsiana, possiamo anche riconoscere l'importanza delle differenze che caratterizzano le persone in quanto individui particolari, ovvero in virtù di ciò che le rende un sé concreto e unico²⁴. Anche questo riconoscimento ha una forte valenza etico-normativa, poiché comporta la considerazione dei “progetti fondativi” che danno senso alla vita delle persone²⁵ e della “forza normativa di ciò che esercita influenza su di noi in virtù di chi siamo e vogliamo essere”²⁶. Questo tipo di riconoscimento è garantito da quello che possiamo definire un principio di *rispetto per le persone in quanto individui particolari*, ovvero un rispetto inteso come riconoscimento, appunto, di ciò che per ciascuna persona ha valore, incluse le relazioni e i legami che consentono di dar forma agli impegni individuali e condivisi e di elaborare il proprio senso di giustizia, la propria idea del “bene” della giustizia, e che si formano anche nelle “unioni sociali”.

Il rispetto per le persone in quanto individui particolari dà ulteriore sostanza e fondamento all'idea, di ispirazione rawlsiana, secondo cui la giustizia ha un valore comunitario, oltre che politico, e comporta il riconoscimento di relazioni e legami di reciprocità. Questi legami e relazioni, infatti, non sono solo legami e relazioni tra (astratti) eguali morali, bensì anche legami e relazioni tra (concreti) individui particolari, che si nutrono del reciproco riconoscimento di affinità e affiliazione, basato su diverse attribuzioni di valore²⁷, e aperto alla coltivazione di forme di amicizia civica e solidarietà sociale.

La valorizzazione di questa duplice valenza del rispetto consente di mettere in luce la complementarietà tra una dimensione di eguaglianza (l'eguaglianza morale delle persone) e una dimensione di diseguaglianza (le differenze tra individui particolari), entrambe dotate di forza etico-normativa: queste dimensioni, a loro volta, richiedono pratiche di giustizia volte a integrare aspetti distributivi e aspetti socio-relazionali, ovvero a realizzare un'equa distribuzione e relazioni di eguaglianza, fondate sul rispetto delle persone in quanto persone, ma anche pratiche e legami di amicizia civica e solidarietà sociale, fondati sul rispetto delle persone in quanto individui particolari.

²⁴ Per la sottolineatura dell'importanza di rispettare le persone anche come individui particolari, cfr. R. Noggle, *Kantian Respect And Particular Persons*, “Canadian Journal of Philosophy”, 29, 1999, pp. 449-77 e, più di recente, L. Valentini, *Respect for persons and the moral force of socially constructed norms*, “Noûs”, 2019, pp. 1-24. <https://doi.org/10.1111/nous.12319>

²⁵ B. Williams, *Persons, Character and Morality*. In *Moral Luck: Philosophical Papers 1973-1980* (pp. 1-19), Cambridge University Press, Cambridge, 1981.

²⁶ A. Ferrara, *The Democratic Horizon*, Cambridge University Press, Cambridge 2014, p. 75.

²⁷ Per un'ulteriore articolazione di questi temi cfr. B. Giovanola, R. Sala, *The Reasons of the Unreasonable: is Political Liberalism still an Option?*, “Philosophy and Social Criticism”, vol. 48(9), 2022, pp. 1226-1246, DOI: <https://doi.org/10.1177/01914537211040568>.

5. Conclusioni

La riflessione qui svolta, muovendo da alcuni spunti presenti nella riflessione rawlsiana, ha mostrato che la giustizia sociale si nutre della dialettica tra eguaglianza e diseguaglianza; ha inoltre individuato nel rispetto la possibilità di valorizzare una dimensione etico-normativa al fondamento della giustizia sociale e dello stesso rapporto tra eguaglianza e diseguaglianza. Ha infine mostrato che, prendendo le mosse dal rispetto inteso nella duplice valenza di rispetto per le persone in quanto persone e in quanto in quanto individui particolari, è possibile cogliere il senso più proprio del “bene” della giustizia, mostrando anche l’importanza di pratiche, legami e relazioni di amicizia civica e solidarietà sociale, e aprendo così a una dimensione propriamente comunitaria della giustizia sociale, che può arricchire la riflessione di matrice liberal-egualitaria.